

Direzione Coordinamento Giuridico  
Sezione Consulenza Legale

Roma 15 GIU. 2012

Prot. n.

02/12/000377

All.ti n.

Alla ACB - Associazione di categoria brokers  
di assicurazioni e riassicurazioni  
Via Carducci n. 16  
20123 - Milano (MI)

Oggetto: profili relativi alle polizze grandi rischi.

Si fa riferimento alla e-mail del 12 aprile 2012, con cui è stato richiesto l'avviso di questo Ufficio in relazione alla sussistenza di elementi ostativi alla stipula di polizze grandi rischi in forma collettiva e standardizzata e alle norme a tutela del consumatore applicabili, in caso di risposta positiva alla prima questione.

Mette conto premettere che l'analisi dei connotati sostanziali della nozione normativa delle polizze grandi rischi, come prefigurata nell'art. 1, comma 1, lettera r) del Codice delle Assicurazioni - notoriamente contrapposta alla categoria dei contratti relativi ai rischi di massa - induce ad enucleare quale tratto qualificante delle polizze grandi rischi il profilo che esse risultano preordinate alla soddisfazione del bisogno assicurativo di contraenti di una certa dimensione o che esercitano un'attività industriale, commerciale o professionale.

Si tratta di contratti che, ora per la tipologia del rischio ora per la tipologia del contraente, diverso dal semplice consumatore in quanto connotato da una più forte forza economica e da un più penetrante potere contrattuale, risultano naturalmente e tipicamente soggetti a negoziazione specifica, risultando difficilmente praticabile il ricorso alle modalità di negoziazione invalse per i contratti relativi ai rischi massa, basate sulla standardizzazione delle clausole unilateralmente predisposte dall'assicuratore e sottoposte al contraente per l'adesione.

Tuttavia nell'ordinamento interno e comunitario non è dato rinvenire alcun divieto normativo espresso all'utilizzo delle predette modalità di stipulazione anche nel caso di specie.

Pertanto nulla vieta alle parti contrattuali, nell'esercizio della loro autonomia privata, intesa secondo una nozione liberale e costituzionalmente orientata, nonché nel rispetto del principio di autoresponsabilità, di pattuire e di aderire ad un regolamento contrattuale stipulato in forma collettiva e standardizzata.


In tal caso, si ritiene che nella specie resti fermo l'obbligo di applicazione non solo della specifica disciplina prevista dall'art. 30 del Reg. ISVAP n. 35/2010 in materia di adempimento dell'obbligo di informativa precontrattuale in materia di grandi rischi, ma

anche di tutta la normativa generale codicistica e regolamentare in materia di tutela del contraente e dell'assicurato, con particolare riferimento alle regole di comportamento degli intermediari (eccezion fatta per quelle ex art. 120), alle disposizioni generali relative ai contratti di assicurazione, nonché alla trasparenza delle operazioni e tutela dell'assicurato.

Si tratta di disposizioni e principi generali destinati nella specie a trovare applicazione, in quanto le norme codicistiche risultano preordinate alla tutela dei contraenti e degli assicurati, la cui nozione va ritenuta più ampia e travalica quella, comunitaria ed interna, di consumatore.

Distinti saluti.

Il Responsabile della Direzione  
Coordinamento Giuridico  
(avv. Gian Paolo Polizzi)



Spai